



PROVINCIA DI TERAMO

B5 - Appalti - Turismo

Agricoltura - Ambiente

COPIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Nr.3..... Registro Settore

del 03/01/2012

Nr.1.....

del 3.05.11.2012.....

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 ed s.m.i., art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" – L.R. n. 45/07 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" – Ditta Poliservice S.p.A. – Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un Centro di Trasferenza di Rifiuti Urbani nel territorio del Comune di Sant'Omero.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale", ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti;
- la Società Poliservice S.p.A. in data 31.10.2011, con istanza acquisita al protocollo di questo Ente in data 31.10.2011 con n. 333990, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un Centro di Trasferenza di rifiuti urbani da ubicarsi nel territorio del Comune di Sant'Omero, nell'area denominata Piattaforma di tipo B" sita in loc. Mediana del medesimo Comune;

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di: "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti";

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 29.12.2005 avente per oggetto: " LL. RR. 72/98 11/99 e 83/00 – Conferimento alle Province di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo di funzioni in materia di "Gestione Rifiuti" – Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative";

VISTA la L.R. 19.12.2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che ha abrogato la L.R. 28.04.2000 n. 83 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge n. 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

CONSIDERATO che con Determinazione n. DF3/99 del 08.11.2003 la Regione Abruzzo ha autorizzato l'esercizio di un impianto di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili, raccolte con il sistema di raccolta differenziata "Piattaforma tipo B" ubicata nel Comune di Sant'Omero in loc. Mediana;

VISTE la Determinazione n. DN3/153 del 13.11.2007 con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il Piano di Adeguamento conforme ai requisiti di sicurezza ai sensi della D.G.R. n. 400/2004 ed ha autorizzato la prosecuzione dell'esercizio della Piattaforma tipo "B" precedentemente autorizzata e la

Determinazione n. DN3/233 del 22.07.2008 con la quale si prorogano di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal 17.06.2008, i lavori di adeguamento del primo lotto di cui alla determinazione precedente;

DATO ATTO che l'impianto in parola non è stato mai attivato e, ad oggi, l'autorizzazione sopraccitata risulta scaduta;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza con la quale la Società Poliservice S.p.A. ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un Centro di Trasferenza di rifiuti urbani da ubicarsi nel territorio del Comune di Sant'Omero, nell'area denominata Piattaforma di tipo B" sita in loc. Mediana del medesimo Comune, che risulta così costituita:

1. Scheda informativa generale;
2. Deliberazione della Giunta Complessiva dell'Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata, n. 61 del 29.09.2011, avente per oggetto "Atto di indirizzo per attivazione piattaforma";
3. Deliberazione della Giunta Complessiva dell'Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata, n. 96 del 28.12.2005, avente per oggetto "Affidamento servizio di Fermo impianti servizio di igiene alla Poliservice di indirizzo per attivazione piattaforma";
4. Contratto di servizio tra Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata e Poliservice s.cons.r.l.;
5. Verbale di Consiglio di Amministrazione Poliservice S.p.A.;
6. Relazione tecnica - 31.10.2011;
7. Tav. 1 - Cartografia, catastale, planimetria situazione esistente - 31.10.2011;
8. Tav. 2 - Planimetria di progetto - 31.10.2011;

VISTA la nota prot. n. 355375 del 24.11.2011, con la quale la Società Poliservice S.p.A. ha trasmesso la documentazione ad integrazione della domanda sopraccitata che risulta così costituita:

1. Tav. 2 - Planimetria di progetto - 24.11.2011;
2. Dichiarazione e comunicazione del Comune di Sant'Omero sulla destinazione urbanistica dell'area e sui vincoli ambientali;
3. Scheda di dettaglio sulle quantità da conferire con relativi codici CER;

CONSIDERATO che, causa l'attuale carenza impiantistica a livello provinciale i rifiuti urbani sono conferiti in ATO differenti, si rende necessario ottimizzare le fasi di trasporto degli stessi verso impianti ubicati fuori l'ambito territoriale di appartenenza, anche ai fini della riduzione del traffico veicolare, nelle more del superamento delle attuali criticità impiantistiche;

DATO ATTO che lo scrivente Servizio, con nota prot. n. 357604 del 28.11.2011 inviata con raccomandata A/R, ha convocato una Conferenza di Servizi in data 14.12.2011 ed ha inviato gli elaborati tecnici e progettuali agli enti interessati al fine di esprimere i rispettivi pareri in sede di conferenza, provvedendo nel contempo, con nota n. 357626 del 28.11.2011, alla pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente dell'atto di indizione della conferenza stessa;

PRESO ATTO che nel verbale della seduta del 14.12.11 la Conferenza si è espressa come segue:

"Preliminarmente il funzionario Luigi Guerrini fa considerazioni in merito all'iniziativa che si inserisce nel contesto provinciale caratterizzato da una situazione di criticità che vige ormai da anni, contraddistinta dall'indisponibilità di impianti di smaltimento e/o trattamento in esercizio per rifiuti urbani, che costringe a ricorrere ad autorizzazioni regionali per il conferimento fuori ATO.

Inoltre comunica ai presenti che il Comune di Ancarano, con nota prot. 8492 del 14.12.2011 fatta pervenire a mezzo fax, tra l'altro priva di firma, ha ritenuto di formulare alcune considerazioni in merito al procedimento oggetto della presente Conferenza di Servizi e ne dà lettura.

A tal proposito si precisa che il Comune di Ancarano non è titolato a partecipare direttamente o a produrre osservazioni nell'ambito della conferenza dei servizi in quanto l'impianto non ricade nel

territorio di pertinenza dello stesso e comunque le considerazioni espresse avrebbero dovuto essere comunicate all'Unione di Comuni quale organo legittimato a partecipare alla conferenza stessa.

In relazione a tale contesto di criticità, le attività di gestione dei rifiuti urbani hanno richiesto l'utilizzo di impianti di trasferimento come strutture logistiche di supporto ai servizi presso cui far transitare temporaneamente i rifiuti.

Il sito di che trattasi era stato già autorizzato dalla Regione Abruzzo con Determinazione n. DF3/99 del 08.11.2003 per l'esercizio di un impianto di pretrattamento e valorizzazione delle sostanze recuperabili (piattaforma di tipo B), quindi anche per i motivi sopra illustrati, si ritiene che il centro di trasferimento non risulta in contrasto con la pianificazione provinciale e regionale.

Prima di procedere all'illustrazione del progetto si chiedono delucidazioni in merito alla titolarità dell'impianto e dell'autorizzazione ed i rapporti che intercorrono tra l'Unione di Comuni e la società PolSERVICE S.p.A.

In merito alla titolarità il Dott. Ceci precisa che l'impianto è di proprietà dell'Unione di Comuni mentre la titolarità e la gestione dello stesso è in capo alla PolSERVICE SpA.

Precisa inoltre che i rapporti tra l'Unione di Comuni e la Società PolSERVICE SpA sono disciplinati da deliberazioni dell'Unione di Comuni e da un contratto di servizi con i quali si affidano alla Società la gestione dei servizi e degli impianti esistenti.

L'Unione di Comuni precisa che il contratto di servizio prevede la possibilità, da parte della stessa, di poter rimodulare in ogni momento le finalità ed esigenze della gestione.

L'ARTA chiede di descrivere le modalità di gestione dell'impianto ed i criteri localizzativi dello stesso al direttore della PolSERVICE dott. Ceci.

Il Dott. Ceci provvede ad illustrare il progetto dell'impianto, le modalità di gestione del centro, la gestione delle acque di prima e seconda pioggia, la dislocazione delle aree e dei cassoni all'interno della stessa, precisando che le quantità gestite non dovrebbero superare 30.000 t/a, sottolinea inoltre che l'impianto è stato già adeguato alla D.G.R. n. 400/2004.

Ribadisce inoltre che l'area dell'impianto non è soggetta a nessun vincolo di natura ambientale, così come già dichiarato nella documentazione integrativa presentata dalla PolSERVICE SpA e dall'allegata nota del Comune di Sant'Omero.

In merito ai criteri localizzativi si chiarisce che il sito era già ricompreso nella pianificazione regionale e provinciale come Piattaforma di Tipo B.

Il rappresentante della Provincia chiede delucidazioni in merito alla commistione delle attività di trasferimento con il centro di raccolta.

Il Dott. Ceci chiarisce che le attività saranno gestite alternando le operazioni di trasferimento con l'ingresso al centro di raccolta, precisando che durante le operazioni di trasferimento è interdetto l'accesso al centro.

Il rappresentante del Comune di Sant'Omero segnala la necessità di realizzare idonea segnaletica stradale anche luminosa in prossimità dell'accesso all'impianto per la migliore sicurezza stradale.

La Conferenza, quindi, esprime parere favorevole a condizione che vengano acquisiti i pareri della ASL - Dipartimento Prevenzione e Igiene ambientale e della Regione Abruzzo Servizio Genio Civile, dalla Regione Abruzzo - Servizio Valutazioni Ambientale, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste - Sez. di Teramo, ed alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- La ditta dovrà provvedere giornalmente alla pulizia dell'impianto adottando ogni accorgimento utile al fine di evitare la dispersione dei rifiuti all'esterno dei contenitori dedicati;
- La ditta dovrà inoltre provvedere tempestivamente ad eliminare qualunque fenomeno di dispersione delle frazioni leggere all'interno e all'esterno dell'area autorizzata;
- L'accesso al centro di raccolta dovrà essere disciplinato con le modalità precisate in sede di conferenza dei servizi;
- In merito alla gestione di scarico dei rifiuti le attività possono essere espletate così come illustrate fin tanto che le acque di prima e seconda pioggia saranno fatte confluire entrambe nella vasca di raccolta per essere successivamente destinate a trattamento presso idonei impianti, qualora siano

gestite separatamente la gestione lo scarico dei rifiuti

- *a terra potrà essere effettuato solo ed esclusivamente previa realizzazione di una idonea copertura dell'area interessata all'attività di trasfereza;*
- *L'accesso all'impianto dovrà essere evidenziato da idonea segnaletica stradale anche luminosa, per la migliore sicurezza stradale.";*

VISTA la nota prot. n. 373714 del 20.12.2011 con la quale questo Servizio ha trasmesso copia del verbale della Conferenza dei Servizi così come sopra riportato integralmente agli Enti presenti alla conferenza stessa;

VISTA la nota prot. n. 373669 del 20.12.2011 con la quale questo Servizio ha trasmesso copia del verbale della Conferenza dei Servizi così come sopra riportato integralmente agli Enti assenti alla conferenza e con la quale si invitano gli stessi a pronunciarsi in merito per quanto di rispettiva competenza;

VISTA la nota in data 19.12.2011 a firma dell'ing. Sandro Di Remigio, acquisita al protocollo di questo Servizio n. 373765 del 20.12.11, nella quale si dichiara che l'attività di trasfereza e trasbordo dei rifiuti dagli auto compattatori/costipatori ai container scarrabili *<non è compresa nell'elenco delle attività sottoposte a controllo da parte dei Vigili del Fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 né dall'ex D.M. 16.02.82 "Attività soggette alle visite di prevenzione incendi.">*;

VISTA la nota della Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio e Valutazione ambientale prot. n. 10443/BNVIA del 16.12.2011 e acquisita da questo Ufficio con prot. n. 371816 del 16.12.2011, nella quale si richiamano i contenuti della circolare trasmessa dal medesimo Servizio, prot. n. 11024 del 04.08.2004 e si invita la Provincia a verificare se l'intervento rientra tra le categorie di opere previste dagli allegati III e IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'impianto non prevede alcun ciclo produttivo o operazioni di trattamento, così come non si effettuano operazioni di stoccaggio dei rifiuti, in quanto lo stesso si configura come una struttura logistica di supporto ai servizi presso cui far transitare temporaneamente i rifiuti, meglio definita come centro di trasfereza, atta allo svolgimento esclusivo di operazioni di trasbordo, per ottimizzare la movimentazione dei rifiuti dai luoghi di produzione agli impianti di trattamento, e che i rifiuti in transito nell'impianto saranno destinati prevalentemente ad operazioni di recupero, così come comunicato nella nota trasmessa dalla Poliservice S.p.A. in data 28.12.11 prot. 3925 acquisita dall'Ente con protocollo n. 475 del 02.01.2012. Pertanto si ritiene che lo stesso non rientra tra le categorie di opere di cui agli allegati III e IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non sia assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, né a Verifica di Assoggettabilità;

CONSIDERATO inoltre che, il centro di trasfereza di che trattasi sarà allestito in un sito precedentemente autorizzato dalla Regione Abruzzo come piattaforma di tipo B, adeguato inoltre alle direttive di cui alla D.G.R. 400/2004;

VISTO l'art. 193, comma 11, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che testualmente recita: *"Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.";*

ATTESO che gli Enti assenti in conferenza dei Servizi, oltre a non darne comunicazione, non hanno fatto pervenire alcun parere in merito, neanche successivamente all'invio del verbale della conferenza dei servizi del 14.12.2011 con contestuale invito a pronunciarsi in merito per quanto di rispettiva competenza;

ATTESO altresì, che ai sensi dell'art. 14 - ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i., si intende acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, ecc., il cui rappresentante all'esito dei lavori della conferenza non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO comunque che, relativamente al parere di competenza del Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Teramo, in sede di richiesta da parte dell'Unione di

Comuni Città – Territorio Val Vibrata, di emissione di ordinanza contingibile ed urgente, da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il suddetto Dipartimento ha già espresso, con nota prot. n. 319524 del 13.10.11, il proprio parere favorevole in merito, a seguito del sopralluogo congiunto agli Enti preposti effettuato in data 12.10.11, per il sito di che trattasi e per la stessa attività;

RICHIAMATO il verbale di sopralluogo effettuato in data 12.10.11 su richiesta della Provincia di Teramo per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che la Conferenza di Servizi all'unanimità ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni del rappresentante legale della Società POLISERVICE SPA, acquisita dallo scrivente Servizio con prot. n. 594 del 02.01.2012, inerente il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla D.G.R. 1227 del 29.11.2007;

CONSIDERATO, pertanto, che dall'esame della documentazione non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTO l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 che recita: *"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza di Servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi Regionali, Provinciali e Comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) Art. 208 comma 11 lettera g) che recita testualmente "le garanzie finanziarie richieste, devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto";

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006";

VISTA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010 "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico la gestione dei rifiuti, che revoca la D.G.R. n. 1399 del 26.11.2006;

VISTA la D.G.R. n. 1227 del 29.11.2007, avente per oggetto *"Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti"*;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono riportate:

- 1) DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – L.R. n. 45 del 19.12.2007, il progetto presentato dalla Ditta POLISERVICE SPA – sede legale: Piazza Marconi – 64015 Nereto (TE), per la realizzazione e la gestione di un Centro di Trasferenza per rifiuti urbani da ubicarsi presso l'area denominata piattaforma di tipo B nel territorio del Comune di Sant'Omero lungo la Strada Provinciale n. 8 località fondovalle Salinello, area individuata al foglio di mappa n. 21 particella catastale n. 264 area destinata a Piattaforma di Tipo B perimetrata come *"fabbricato esistente in territorio agricolo con diversa destinazione d'uso"*, in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa e di seguito riportati:

- Scheda Informativa generale
- Deliberazione della Giunta Complessiva dell'Unione di Comuni Città – Territorio Val Vibrata, n. 61 del 29.09.2011, avente per oggetto "Atto di indirizzo per attivazione piattaforma";

- Deliberazione della Giunta Complessiva dell'Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata, n. 96 del 28.12.2005, avente per oggetto "Affidamento servizio di Fermo impianti servizio di igiene alla Poliservice di indirizzo per attivazione piattaforma;
 - Contratto di servizio tra Unione di Comuni Città - Territorio Val Vibrata e Poliservice s.cons.r.l.;
 - Verbale di Consiglio di Amministrazione Poliservice S.p.A.;
 - Relazione tecnica - 31.10.2011;
 - Tav. 1 - Cartografia, catastale, planimetria situazione esistente - 31.10.2011;
 - Tav. 2 - Planimetria di progetto - 24.11.2011;
 - Dichiarazione e comunicazione del Comune di Sant'Omero sulla destinazione urbanistica dell'area e sui vincoli ambientali;
 - scheda di dettaglio sulle quantità da conferire con relativi codici CER;
- 2) DI DARE ATTO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
- 3) DI AUTORIZZARE la Ditta Poliservice S.p.A. alla realizzazione e gestione, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 45/07, dell'impianto relativamente al progetto di cui al punto 1), alle condizioni e prescrizioni già riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- Conferenza di Servizi del 14.12.11:
- La Conferenza esprime parere favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- La ditta dovrà provvedere giornalmente alla pulizia dell'impianto adottando ogni accorgimento utile al fine di evitare la dispersione dei rifiuti all'esterno dei contenitori dedicati;
 - La ditta dovrà inoltre provvedere tempestivamente ad eliminare qualunque fenomeno di dispersione delle frazioni leggere all'interno e all'esterno dell'area autorizzata;
 - L'accesso al centro di raccolta dovrà essere disciplinato con le modalità precisate in sede di conferenza dei servizi;
 - In merito alla gestione di scarico dei rifiuti le attività possono essere espletate così come illustrate fin tanto che le acque di prima e seconda pioggia saranno fatte confluire entrambe nella vasca di raccolta per essere successivamente destinate a trattamento presso idonei impianti, qualora siano gestite separatamente la gestione lo scarico dei rifiuti a terra potrà essere effettuato solo ed esclusivamente previa realizzazione di una idonea copertura dell'area interessata all'attività di trasferta;
 - L'accesso all'impianto dovrà essere evidenziato da idonea segnaletica stradale anche luminosa, per la migliore sicurezza stradale;
- 4) DI PRECISARE che il Centro di Trasferenza sarà al servizio dei Comuni di: Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Civitella del Tronto, Controguerra, Martinsicuro, Nereto, S. Egidio alla Vibrata, Torano Nuovo, Tortoreto, S. Omero e Corropoli;
- 5) DI STABILIRE che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla notifica del presente provvedimento;
- 6) DI PRECISARE che l'autorizzazione di cui al punto 3) è rinnovabile, per ogni sua fase nelle forme stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e dalla L.R. n. 45/07;
- 7) DI STABILIRE che l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227, avverrà entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;

- 8) DI PRECISARE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitario ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 - le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- 9) DI STABILIRE che l'autorizzazione di cui al punto 3) è rilasciata per le tipologie di rifiuti, i cui CER sono di seguito riportati:

Codice CER	Definizione	t/a
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	30.000
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	

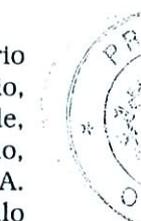
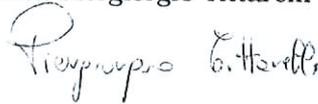
- 10) DI PRECISARE che i rifiuti potranno essere depositati a terra per il tempo strettamente necessario a prepararli per le operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi e, comunque, a fine giornata e negli orari di accesso al centro di raccolta, nel piazzale non dovranno essere presenti rifiuti a terra;
- 11) DI PRECISARE altresì che le operazioni di trasbordo non potranno superare le quarantotto ore;
- 12) DI PRESCRIVERE che negli impianti oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come previsto dalle vigenti norme nazionali e regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dagli Enti competenti;
- 13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
- 14) DI OBBLIGARE la Società Poliservice S.p.A., beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso di idonea "garanzia finanziaria", secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento, a copertura di eventuali danni ambientali; la garanzia controfirmata per accettazione sarà restituita all'interessato;
- 15) DI RICHIAMARE la Società Poliservice S.p.A. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione, ai sensi della D.G.R. n. 778 del del 11.10.2010, con cadenza semestrale, a questo Servizio e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
- 16) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) comma 13 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. applicato in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione;

- 17) DI OBBLIGARE la Società al pieno rispetto dei contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 11.10.2010 avente per oggetto "Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico la gestione dei rifiuti, che revoca la D.G.R. n. 1399 del 26.11.2006;
- 18) DI FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
- 19) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unione di Comuni Città -Territorio Val Vibrata, alla Poliservice S.p.A., alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela e Valorizzazione del paesaggio e Valutazione Ambientale, Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Genio Civile Regionale di Teramo, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, al Comune di Sant'Omero, al Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento provinciale, al Dipartimento Prevenzione e Igiene Ambientale della ASL di Teramo, alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;
- 20) DI NOTIFICARE ai sensi di legge, il presente provvedimento alla Ditta Poliservice S.p.A.;
- 21) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, all'Albo Pretorio della Provincia, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE

Dott. Piergiorgio Tittarelli



Trattasi di materia non soggetta al parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 71 dello statuto.

Il ... Responsabile del Servizio

Per copia conforme ad uso amministrativo

Teramo, li 3 GEN. 2012

Il Segretario Generale
Di Matteo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Emilia Di Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Teramo dal 3 GEN. 2012 al 17 GEN. 2012 (per 15 giorni consecutivi)

Teramo, li 3 GEN. 2012

Il Segretario Generale
Di Matteo
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Emilia Di Matteo
